

ITALIA

I DESCRIZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO

1. Popolazione educativa e lingua di istruzione

Nell'anno scolastico 2005-2006, il totale degli studenti, a tutti i livelli scolastici, è stato di 7.714.557, di cui il 979.301 alunni a livello prescolare, 2.545.491 alunni a livello primario, 1.668.184 alunni a livello secondario inferiore e 2.521.581 studenti a livello secondario superiore. Nell'anno accademico 2004-2005, gli studenti iscritti all'università sono stati 1.800.428. La lingua di istruzione è l'italiano, anche se in alcune aree l'utilizzo della lingua locale come lingua di istruzione viene ufficialmente autorizzato.

2. Controllo amministrativo e importanza dell'istruzione finanziata con fondi pubblici

La responsabilità generale in ambito educativo spetta al Ministero della Pubblica Istruzione per il settore dell'istruzione, che a livello locale è rappresentato dagli uffici scolastici provinciali e regionali, e al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'istruzione superiore e per la ricerca scientifica e tecnologica.¹ Le regioni possono delegare determinate responsabilità alle province e ai comuni. Dall'anno scolastico 2000-2001, tutte le scuole hanno autonomia in materia di amministrazione, organizzazione, didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo.

La riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la decentralizzazione delle responsabilità amministrative e gestionali dallo Stato alle autorità territoriali e locali (regioni, province e comuni) ha come obiettivo quello di aumentare l'efficienza a livello centrale (Ministero) e a livello periferico, nelle amministrazioni scolastiche regionali e negli uffici scolastici regionali.

L'approvazione della legge in materia di parità scolastica tra le scuole statali e le scuole riconosciute dallo Stato (scuole paritarie) del marzo 2000, mira ad offrire delle misure di sostegno ai genitori di bambini e giovani in età scolare, sia per coloro che sono iscritti ad una scuola statale, che per quelli che frequentano un istituto riconosciuto dallo Stato, per assicurare il diritto all'istruzione e per promuovere la diffusione, la diversificazione e l'integrazione dell'istruzione impartita nell'ambito del sistema di istruzione e formazione pubblica.

Il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione è stato istituito nel 2004, con il compito di migliorare e armonizzare progressivamente la qualità del sistema educativo, attraverso la valutazione della sua efficienza anche in

¹ In seguito alle elezioni politiche dell'aprile 2006 e all'insediamento del nuovo Governo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato nuovamente organizzato in due ministeri.

relazione al contesto internazionale. Il Servizio nazionale è stato affidato all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – INVALSI

A livello di istruzione superiore, il settore privato comprende gli istituti universitari, che sono promossi e amministrati da enti privati, e autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a rilasciare qualifiche di livello accademico equivalenti alle qualifiche rilasciate dallo Stato.

Le università hanno acquisito gradualmente autonomia; il primo livello ha riguardato l'autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale. Dal 1994, le università pubbliche e private hanno ottenuto un loro budget. I compiti del Ministero risiedono nella distribuzione dei finanziamenti, nel monitoraggio e nella valutazione.

In base all'autonomia universitaria, ogni istituto universitario stabilisce l'organizzazione dei propri corsi di studio in relazione agli obiettivi formativi del corso in oggetto; inoltre, ogni università decide l'organizzazione e la struttura dell'insegnamento dei propri corsi di diploma nei regolamenti didattici, che vengono stabiliti dal rettore e approvati dal Ministero.

3 Educazione prescolare

Gli asili nido sono disponibili per bambini fino all'età di 3 anni. Poi i bambini possono frequentare la scuola dell'infanzia che costituisce il primo livello del sistema scolastico. Le scuole dell'infanzia sono gratuite. Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Per l'anno scolastico 2004-2005, in base alla legge di riforma scolastica n. 53/2003, i bambini e le bambine che hanno compiuto i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2005 hanno potuto usufruire dell'iscrizione anticipata. Il volume orario del servizio di scuola dell'infanzia va da un minimo di 25 ore settimanali a un massimo di 48-49 ore settimanali all'anno.

La riforma ha introdotto dall'a.s. 2004/2005 le *Indicazioni Nazionali per i Piani personalizzati delle attività educative*, che contengono una descrizione delle prestazioni che le scuole sono chiamate a garantire. Tuttavia l'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento non ha valore prescrittivo.

4. Istruzione obbligatoria a tempo pieno

La legge 20 marzo 2003 n.53 di riforma del sistema di istruzione e formazione ha elevato gradualmente la durata dell'istruzione dell'obbligo da 8 a 10 anni. Tuttavia, si è posta l'obiettivo di ridefinire e ampliare il concetto di obbligo scolastico e di obbligo formativo per garantire il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni all'interno del sistema di istruzione o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale entro il 18° anno di età. Il nuovo diritto-dovere verrà progressivamente introdotto a partire dall'anno scolastico 2005/2006, e in conformità con il nuovo sistema su due canali del secondo ciclo del sistema di istruzione (vedi anche la sezione del testo dedicata alle 'Riforme in corso').

(a) Livelli

Primo ciclo dell'istruzione	
Scuola primaria	Età: 6-11
Scuola secondaria di I grado	Età: 11-14

(b) Criteri di ammissione

Per frequentare la scuola primaria gli alunni devono aver compiuto 6 anni entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento. Per l'anno scolastico 2004/2005, in base alla legge di riforma, hanno potuto beneficiare di un'iscrizione anticipata i bambini e le bambine che hanno compiuto i 6 anni di età entro il 28 febbraio 2005. Il passaggio alla scuola secondaria di I grado avviene al termine della scuola primaria. In genere, gli alunni frequentano la scuola più vicina nell'area di residenza. L'istruzione obbligatoria è gratuita.

(c) Orario giornaliero, settimanale e annuale

L'anno scolastico è costituito da almeno 200 giorni di lezione da settembre alla fine di giugno. Le scuole sono aperte 5 o 6 giorni a settimana, per l'intera giornata o per mezza giornata a seconda dell'istituto scolastico. L'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezioni, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore. All'autonomia didattica e organizzativa delle scuole compete l'articolazione del monte ore durante l'anno. Le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I grado, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e tenuto conto del proprio Piano dell'Offerta Formativa, organizzano insegnamenti e attività rispettivamente per ulteriori 99 e 198 ore annue, corrispondenti mediamente a 3 e 6 ore settimanali. La scelta di tali attività è facoltativa opzionale per le famiglie degli alunni e la frequenza è gratuita.

(d) Livelli e gruppi di età

Ogni classe di scuola primaria ha, in genere, un massimo di 25 alunni e un minimo di 10 e sono suddivisi per età. A livello di scuola primaria c'è più di un insegnante per classe (normalmente 2 o 3 insegnanti). Il Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 di attuazione della riforma scolastica per il primo ciclo di istruzione introduce la funzione tutoriale di un docente, fatta salva la contitolarità didattica sullo stesso gruppo classe, che si esplicherà in particolare nell'orientamento e assistenza degli alunni, nel coordinamento delle attività didattiche ed educative e nella cura della documentazione del percorso formativo. A livello di scuola secondaria di I grado gli alunni hanno insegnanti diversi per ogni materia. Analogamente al livello primario, il Decreto legislativo suddetto introduce la funzione tutoriale anche per questo livello scolastico.

(e) Programmi di studio

In attuazione della riforma, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, le scuole del primo ciclo di istruzione devono adottare le *Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati* rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I

grado. Tali *Indicazioni* esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole sono tenute. Per la scuola primaria sono indicati gli obiettivi specifici di apprendimento per le seguenti materie: religione cattolica, italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnica e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Nell'ambito di tali obiettivi specifici di apprendimento, costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica. A livello di istruzione secondaria di I grado sono stabiliti gli obiettivi specifici di apprendimento per le seguenti materie: religione cattolica, italiano, inglese, una seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Inoltre, in entrambi i livelli, sono indicati obiettivi specifici di apprendimento relativi all'"educazione alla convivenza civile" che comprende le seguenti "educazioni": alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività. Quest'ultima non costituisce una disciplina a se stante ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe. Le *Indicazioni* sono stabilite a livello nazionale e adattate ai bisogni locali da ogni singola scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Per ogni materia vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

(f) Valutazione, passaggio di classe e qualifiche

Per entrambi i livelli di istruzione, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è periodica e annuale e affidata agli insegnanti che procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con decisione motivata assunta all'unanimità possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione", per la scuola primaria. Sono oggetto di valutazione tutte le materie, sia quelle connesse agli orari obbligatori sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del livello primario, in quanto i 2 livelli costituiranno un unico ciclo di istruzione. Quindi, a partire dall'a.s. 2004/2005, gli alunni non sosterranno più, al termine della scuola primaria, un esame scritto e orale per ottenere il diploma di licenza elementare. Al termine del primo ciclo di istruzione obbligatorio, gli alunni sostengono un esame di Stato, che costituisce titolo di accesso al livello secondario di II grado.

5. Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria

(a) Tipi di istituto

Secondo ciclo dell'istruzione	
Liceo classico Liceo scientifico Liceo linguistico Liceo socio-psico-pedagogico	Età: 14-19
Liceo artistico Istituto d'arte	Età: 14-18/19 Età: 14-17/19
Istituto tecnico	Età: 14-19
Istituto professionale	Età: 14-17/19

Alcuni istituti di istruzione secondaria superiore sono organizzati su due livelli e prevedono il passaggio automatico dall'uno all'altro.

(b) Criteri di ammissione

Chi è in possesso di un diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione può accedere all'istruzione secondaria di II grado. L'istruzione non è gratuita ma gli studenti nelle scuole pubbliche possono essere esentati o ricevere un supporto finanziario in base al reddito dei genitori.

(c) Programmi di studio

L'amministrazione centrale stabilisce il curriculum di base per ogni tipo di indirizzo dell'istruzione di II grado e fornisce un orientamento sui metodi di insegnamento. Le materie di base comuni a tutti gli istituti sono: italiano, storia, una lingua straniera moderna, matematica ed educazione fisica.

(d) Valutazione, passaggio di classe e qualifiche

A livello di istruzione secondaria di II grado, il lavoro scritto e orale degli alunni è valutato ogni 3 o 4 mesi. Al termine di questo livello di istruzione gli alunni sostengono l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il cui superamento rappresenta titolo di accesso all'istruzione superiore.

6. Istruzione superiore

(a) Tipi di istituti

Esistono 2 principali tipologie di istruzione superiore: quella universitaria e quella non universitaria. In seguito alla Dichiarazione di Bologna del 1999, il sistema italiano di istruzione superiore ha subito una sostanziale riforma. In base al Decreto ministeriale n. 509/99, la laurea è organizzata in 2 cicli principali (3 anni per la *Laurea*, seguita da 2 anni per la *Laurea specialistica* corrispondente al Bologna framework 3+2).

Il settore non-universitario comprende l'*Alta formazione artistica e musicale*, le *Scuole superiori per la mediazione linguistica*, l'*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)* e pochi altri ancora; ognuno di questi settori prevede una struttura, dei regolamenti e un'organizzazione propri.

(b) Accesso

Ai corsi dell'istruzione superiore possono accedere tutti coloro che hanno passato l'esame di Stato e conseguito un diploma di istruzione secondaria di II grado. Per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura è necessario sostenere un esame di ammissione selettivo (accesso a numero chiuso). Tuttavia, le procedure di selezione per l'accesso sono definite a livello di istituto universitario.

L'età di ammissione e i requisiti per le Accademie e gli Istituti superiori per le industrie artistiche variano.

(c) Qualifiche

Con il Decreto n.509/99, è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso l'individuazione di criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di completa autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio. Ciò significa che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo. L'ordinamento didattico determina in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo. Obiettivi e criteri generali comuni sono, comunque, definiti a livello nazionale per tutti i corsi.

Tre diverse tipologie di laurea sono state individuate: una laurea di primo livello dopo 3 anni di corso (180 crediti); una laurea di secondo livello dopo altri 2 anni di corso (120 crediti), e una laurea di terzo livello dopo un corso di durata variabile a seconda della filiera di studi.

L'alta formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, ecc.) è organizzata in base al decreto n.508/1999 che introduce 2 principali cicli in base al modello della dichiarazione di Bologna (3+2); i programmi del primo e del secondo ciclo sono strutturati in crediti; rilasciano rispettivamente il *Diploma accademico di primo livello* e il *Diploma accademico di secondo livello*.

7. Bisogni educativi speciali

Gli studenti con bisogni educativi speciali sono integrati nei percorsi di istruzione ordinari con insegnanti di sostegno a disposizione.

8. Insegnanti

Gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria devono ottenere il *Diploma di laurea*. Per gli insegnanti del livello secondario è necessario frequentare dopo la laurea la *scuola di specializzazione* di durata biennale e in seguito superare un esame per ottenere la qualifica di *abilitazione all'insegnamento*. Gli insegnanti della scuola primaria sono generalisti, anche se assumono la responsabilità di un'area disciplinare. Gli insegnanti del livello secondario sono invece specialisti. Tutti gli insegnanti sono dipendenti pubblici.

II. RIFORME IN CORSO E ARGOMENTI DI DIBATTITO IN AMBITO EDUCATIVO

Riforme approvate e in fase di implementazione

La riforma del sistema scolastico italiano, approvata con la legge n. 53/2003, è stata attuata gradualmente. Il primo decreto attuativo è stato il D.L.vo n.59/2004 del 19 febbraio, riguardante il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di I grado).

I successivi due decreti di attuazione della riforma scolastica sono stati emessi, rispettivamente, sul diritto-dovere all'istruzione con Decreto legislativo n.76 del 15 aprile 2005, e sull'alternanza scuola –lavoro con Decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005. Il primo assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sistema dell'apprendistato.

Il secondo disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro.

Infine la legge di riforma scolastica ha investito anche la formazione iniziale e continua degli insegnanti. Il decreto legislativo n.227 sulla formazione iniziale e continua degli insegnanti, in conformità con la legge di riforma, è stato emesso il 4 novembre 2005. In base a questo decreto, ogni docente dovrà conseguire una laurea specialistica per l'insegnamento in qualsiasi livello scolastico. Le università, inoltre, formeranno i docenti in servizio alle nuove professionalità richieste dalla scuola che cambia.

Lo stesso decreto include la definizione dei criteri e delle procedure di monitoraggio e di valutazione dei risultati della formazione degli insegnanti; tuttavia, le decisioni relative alle procedure di reclutamento, legate alla formazione iniziale, e relative al curriculum, sono ancora in attesa di implementazione.

Con le elezioni politiche di aprile e con il conseguente cambio di Governo, si sono delineati nuovi scenari nel settore dell'istruzione. Il nuovo Ministro della Pubblica Istruzione ha stabilito alcune modifiche da apportare al sistema educativo italiano. In particolare, si segnalano le seguenti novità:

- Il 'congelamento' della riforma del secondo ciclo ha sospeso il decreto attuativo di sperimentazione dei nuovi licei (n.226/17 ottobre 2005);
- L'iscrizione anticipata al ciclo dell'obbligo, in conformità con la nota ministeriale del 31 agosto 2006, "si consente in via eccezionale, limitatamente al corrente anno scolastico [2006-2007]"; dall'anno scolastico 2007-2008 questo non sarà più possibile;
- L'autonomia scolastica, con decreto ministeriale n.47 del 13 giugno 2006, è stata aumentata dal 10% al 20% del monte ore annuale; questo provvedimento

consente alle scuole di avere maggiore autonomia nella personalizzazione dell'offerta formativa;

- Sono state avviate nuove disposizioni in materia di esame di Stato al termine dell'istruzione secondaria di secondo grado, stabilite dallo schema del disegno di legge del 4 agosto 2006, che introduce novità quali: a) il ripristino delle commissioni d'esame miste (commissari interni ed esterni in numero pari oltre al presidente esterno); b) ripristino del giudizio di ammissione all'esame da parte del collegio dei docenti; c) introduzione di un esame preliminare per i candidati esterni (privatisti);
- Cambiamento del sistema di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la Direttiva ministeriale Invalsi del 25 agosto 2006, che integra e modifica la direttiva precedente (n.27 del 13 marzo 2006) rivolta all'Invalsi per lo svolgimento della sua attività istituzionale; questa direttiva prevede: a) valutazione del sistema scolastico, non del singolo istituto o dello studente, al termine dell'a.s. 2006-2007; b) valutazione degli apprendimenti all'inizio dell'a.s. 2006-2007 per mezzo di test somministrati su un campione di istituti da rilevatori esterni; c) predisposizione di modelli per la terza prova dell'esame di Stato per gli istituti tecnici e professionali.